

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO D'IMPOSTA 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che la Legge 160/2019, art. 1, commi 816-847, recante “ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020-2022” istituisce a decorrere dal 2021 il Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria in sostituzione della TOSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

Premesso che, alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal presente canone unico ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021;

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone è:

- L'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della L. 160/2019 il nuovo canone è caratterizzato dal principio dell'alternatività ovvero “l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819”;

Dato atto che con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna, è stata stabilita la disciplina del presente Canone Unico;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 817 di suddetta legge, il Canone Unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Dato atto che la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito, è rispettata dallo schema di tariffe che si andranno ad approvare con la presente deliberazione;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale, come da allegati (B e C), parti integranti e sostanziali del presente atto;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli artt. 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 della L. 213/2012;

Visto l’esito della votazione per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

favorevoli:

contrari:

astenuti:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare le tariffe 2021 del Canone Unico come da allegati B e C, parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. di dichiarare con la sotto riportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di dare immediato seguito a quanto previsto nello stesso

Presenti: n. Votanti: n.

Favorevoli: n.

Contrari: n.

Astenuti: n.